

Tre giorni di incontri al “Salone della CSR e dell’innovazione sociale”

Il “Salone della Csr (Responsabilità Sociale di Impresa) e dell’innovazione sociale” si svolge a Milano dal 3 al 5 ottobre presso l’università Bocconi. Il programma stimolante e molto ricco è disponibile sul sito dedicato all’evento [cliccando qui](#).

Per ascoltare le testimonianze delle imprese già incamminate sulla strada della Csr e per comprendere da vicino le azioni per avere un forte impatto sociale, siete invitati a consultare il programma e a partecipare nei modi che sono indicati.

(SN/am)

Convegno: “Crisi è opportunità: instabilità geopolitica e nuove prospettive”

Mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 18, presso il Politecnico di Lecco (via Previati 1/c) nell’aula B0.4, si terrà il convegno “Crisi è opportunità: instabilità politica e nuove prospettive” organizzato da Acinque.

Interverranno:

Serena Viola Giusti, Docente Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa, ricercatrice ISPI

Andrew Spannus, politologo, docente, scrittore e giornalista

Diego Gavanin, conferenza GNL, CSE, Cyber Security Energia.

Modera Pierangelo Marucco.

Per riservare il proprio posto scrivere a:
segreteria.scenarifuturi@acsm-agam.it

(MP/am)

Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto "Aiuti-bis"), diventa legge la modifica del comma 6 dell'art. 121 del Dl 34/2020, in materia di **responsabilità**, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell'art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità **in solido** del **fornitore e dei cessionari** "in presenza di concorso nella violazione".

L'art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all'art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell'art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta "in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave".

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all'art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi "con **dolo o colpa grave**" si applica "esclusivamente ai **crediti** per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i **visti di conformità**, le **asseverazioni** e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020".

Per i crediti sorti **prima** dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all'art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall'art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi "con dolo o colpa grave" acquisendo "**ora per allora** [...] la documentazione di cui al citato comma 1-ter".

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il "concorso nella violazione" presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello **soggettivo** (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su *Eutekne.info* e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella **consapevolezza** del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della **violazione** in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel

verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse **interpretata** nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

- quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia **acquisito** la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
- quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l'**ordinaria diligenza** (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l'effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista

Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:

- l'Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a **non rivedere**, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla

diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;

- talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di **prove video** (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020.

(MF/ms)

Crisi di impresa: gli adempimenti richiesti dalla relativa legge di riforma

La riforma della crisi d'impresa (Dlgs. n. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa.

In particolare l'art. 2086 c.c. pone a carico dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

- Il **dovere di istituire un assetto** organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
- Il **dovere di attivarsi** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- l'**obbligo di mantenere adeguati assetti** organizzativi,

valutandone l'adeguatezza periodicamente.

Non esiste una precisa indicazione di quale sia l'assetto più adeguato per una impresa, sulla base della sua natura e dimensione. Normalmente si considera che l'obiettivo imposto dall'art. 2086 c.c. possa essere raggiunto attraverso le seguenti misure minime:

- la stesura di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
- l'istituzione di un'adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti dei 6 mesi successivi;
- la stesura di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con i consuntivi;
- il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
- l'analisi dei principali rischi che incombono sull'impresa e che possono minare la continuità aziendale (*risk management*);
- il monitoraggio del superamento delle soglie relative a eventuali mancati pagamenti nei confronti dei cosiddetti creditori istituzionali
- il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d'Italia;
- la formalizzazione di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova.

Le attività da porre in essere sono diverse e potrebbero apparire molto impegnative per realtà quali micro o piccole imprese.

In particolare, anche nelle imprese più piccole, è ritenuto necessario adottare, per esempio, adeguati strumenti a supporto del controllo di gestione, tra cui:

- la predisposizione di **bilanci infrannuali**;

- la costruzione di un **budget di cassa**;
- la costruzione di un **budget economico**.

Con la redazione delle **situazioni di verifica infrannuali** l'impresa potrà **verificare i principali scostamenti** rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, determinare alcuni **indicatori chiave** del risultato aziendale (*key performance indicators*), verificandone l'andamento storico, e verificare il superamento degli **indicatori settoriali** di crisi introdotti dalla riforma sulla crisi di impresa (ove necessario il calcolo).

Con il **budget di cassa (o di tesoreria)**, l'impresa redige un piano finanziario che evidenzia i flussi finanziari prospettici, rappresentando le **entrate e le uscite finanziarie attese** dell'impresa e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati.

Il Codice della crisi specifica che la verifica della sostenibilità del debito debba essere effettuata per **almeno i 6 mesi successivi** e in tal senso il budget di tesoreria consente all'imprenditore di verificare l'evoluzione delle **disponibilità liquide (o deficit di cassa)** mese per mese e consente altresì la **determinazione del DSCR** (*debt service coverage ratio*), uno dei principali e più utilizzati **indici di bancabilità di un'impresa**.

Il **budget annuale** è infine lo strumento che guida l'imprenditore al raggiungimento degli obiettivi prefissati di gestione.

Le situazioni di verifica infrannuali consentiranno poi **l'analisi degli scostamenti** rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi. Questo approccio consente di **adeguare velocemente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita**.

Il Codice prevede, sempre a carico degli amministratori, anche

l'obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, **valutandone l'adeguatezza almeno ogni sei mesi.**

Per effetto di tale obbligo anche gli amministratori delegati delle S.r.l. hanno oggi il dovere di *"Riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso **almeno ogni 6 mesi**, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate)."*

Dal punto di vista operativo, l'informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato, con esonero della relazione sulla gestione, l'informativa potrà essere fornita nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale), mentre l'informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere sul libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

Ricordiamo che se gli amministratori non operano al fine di predisporre gli adeguati assetti si è in presenza di un **grave inadempimento.**

Gli amministratori potrebbero dover rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell'impresa in quanto, non avendo adottato adeguati assetti, non hanno vigilato sull'arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati per affrontarla.

Alleghiamo, come esempio e spunto di riflessione, l'estratto di un verbale di Consiglio di amministrazione per una piccola società a responsabilità limitata con organizzazione contabile autonoma (il modello è adattabile ad ogni tipo di impresa).

(MF/ms)

[5950_40.2022_allegato_facsimile_verbale_CDA_NORME_SULLA_CRISI_DIMPRESA.docx](#)

[Download](#)

In vigore il “Decreto Aiuti Bis”

Dal 22 settembre è in vigore la L. n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del Dl 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre.

Sono in primo luogo presenti diverse **conferme** rispetto al testo originario del Dl. Si fa riferimento alla proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di **energia e gas**, all’azzeramento degli oneri generali di sistema per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 e alla riduzione delle accise e dell’Iva sui carburanti e nel settore del gas.

Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione, si segnala che, per contrastare gli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, è stato previsto un fondo da 50 milioni di euro finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter del Dl 115/2022).

In materia di definizione delle liti pendenti in Cassazione, si conferma l'eliminazione dai primi due commi dell'art. 5 della L. 130/2022 del riferimento alla pendenza della lite al 15 luglio 2022 (art. 41-*bis* del Dl 115/2022). È ora chiaro che, ai fini della definizione, rileva solo la data del **16 settembre 2022**, di entrata in vigore della L. 130/2022.

Ai sensi dell'art. 33-*ter* del Dl 115/2022 convertito viene poi limitata la responsabilità dei crediti d'imposta derivanti da **bonus edilizi** di cui all'art. 121 del Dl 34/2020, nei soli casi in cui il "concorso alla violazione" sia attuato con "con **dolo o colpa grave**". Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene circoscritta ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 comma 1-*ter* del Dl 34/2020. Per quelli sorti anteriormente, questo confinamento può valere solo se il cedente, ora per allora, accompagna il credito con quei visti e quelle attestazioni non predisposti (in quanto non richiesti) all'epoca.

Installazione di vetrate panoramiche tra gli interventi di edilizia libera

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l'art. 33-*quater* del Dl 115/2022, che dispone, al ricorrere di determinate condizioni, l'inserimento degli interventi di realizzazione e installazione delle **vetrate panoramiche** amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) tra quelli di edilizia libera di cui all'art. 6 del Dpr 380/2001.

Ancora, l'art. 42-*quater*, introdotto per favorire il recupero dei crediti assistiti da **garanzie pubbliche** rilasciate dal Fondo di garanzia Pmi (la cui operatività è stata potenziata a seguito della pandemia), ha previsto la possibilità per **AMCO** (Asset Management Company spa) di costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a

condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte. La norma, tra l'altro, consente alle banche di concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti.

Infine, gli artt. 23-*bis* e 25-*bis* del DL 115/2022 hanno apportato alcune modifiche alla disciplina dello **smart working**.

(MF/ms)

Crediti imposta energia e gas: entro il 31 marzo 2023 l'utilizzo in compensazione

I crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 possono essere utilizzati in compensazione entro il **31 marzo 2023**.

Lo prevede l'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. decreto "Aiuti-ter", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso), confermando altresì le misure potenziate delle agevolazioni previste nelle prime bozze circolate.

In merito alle modalità di utilizzo, il comma 6 del citato art. 1 dispone che i crediti d'imposta relativi ai mesi di **ottobre e novembre 2022** (contenuti nei commi da 1 a 4 del

medesimo articolo) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97, entro la data del 31 marzo 2023.

Anche in tal caso, non si applicano il limite annuale alle compensazioni per i crediti d'imposta agevolativi di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e il limite generale alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Ai sensi del successivo comma 7, i crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti d'imposta devono essere usufruiti dal **cessionario**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative della cessione per tali crediti saranno definite, secondo quanto previsto dalla disposizione agevolativa, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Anche il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per energia e gas relativi al **terzo trimestre 2022** è stato esteso al 31 marzo 2023, in luogo del termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2022.

In particolare, il comma 11 dell'art. 1 del DL 144/2022 modifica infatti l'art. 6 commi 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis"), sostituendo le parole "31 dicembre 2022" con "31 marzo 2023".

In assenza di specifiche modifiche, il termine del 31 dicembre 2022 resta invece fermo per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Una particolare disposizione è poi prevista in relazione all'utilizzo dei crediti d'imposta il cui termine di utilizzo è stato fissato al 31 marzo 2023, vale a dire i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il comma 8 dell'art. 1 del DL 144/2022 dispone infatti che entro il **16 febbraio 2023** i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno poi definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In linea generale, anche i crediti d'imposta previsti dal DL "Aiuti-ter" non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibili dell'Irap, non rilevano ai fini della determinazione del **pro rata di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione del fornitore entro il 29 gennaio 2023

È inoltre prevista la consueta possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere la comunicazione al **fornitore** con i dati rilevanti per il calcolo del credito d'imposta, utilizzando la medesima formulazione normativa delle precedenti versioni dell'agevolazione.

In particolare, il comma 5 dell'art. 1 del DL 144/2022 prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca

nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro il **29 gennaio 2023**), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L'ARERA dovrà come sempre definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

(MF/rp)

Corso gratuito di riqualificazione lavorativa nel settore meccanico

Informiamo le aziende associate che Api Lecco Sondrio promuove il corso di **riqualificazione lavorativa** per disoccupati, inoccupati e lavoratori in cassa integrazione a zero ore.

Il corso "**Lecco Skills Training Lab – Seconda edizione – Lavorazione meccaniche e utensileria**" partirà a novembre 2022.

Giovedì 6 ottobre, dalle ore 16.30 si terrà l'**Open Day** presso l'Istituto Fiocchi di via Belfiore 4 a Lecco.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare la locandina

allegata.

(MP/am)

[5955_locscheda_iscriz_corso_lavorazioni_meccaniche_e_utensileria_2022.pdf](#)
[Download](#)

Webinar: “Il mercato svizzero: focus settore elettromeccanico”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con la sua Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa, in collaborazione la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera – CCIS , propone un'attività di preparazione tecnica al mercato e di coaching individuale per le aziende lariane del **settore elettromeccanico** per proporsi con successo sul mercato svizzero.

Il settore manifatturiero elvetico negli ultimi anni è tornato a rivolgersi ai paesi vicini (Germania e Italia) soprattutto riguardo i seguenti prodotti e servizi: meccanica di precisione e lavorazioni meccaniche; lavorazione della lamiera; lavorazione delle plastiche; cablaggi.

L'attività prevede le seguenti **iniziative gratuite**:

- Webinar – Focus: settore elettromeccanico, venerdì 30 settembre 2022, ore 10:00
- Check up one to one: post webinar con il Responsabile Settore Beni Industriali CCIS
- Coaching individuale: con il responsabile tecnico esperto e attivo nel settore della meccanica in Svizzera per una selezione di imprese

Per maggiori informazioni ed iscrizione al webinar link: https://www.comolecco.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_411_492_3.html

Se si è interessati anche al check-up post webinar è necessario inviare una email a: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it

Si allega locandina delle iniziative.
(MP/am)

[5961_Focus_elettromeccanica_webinar_del_30.9.2022.pdf](#)
[Download](#)

“Uganda-EU business Forum” seconda edizione

Il prossimo 26 e 27 ottobre si terrà a Kampala il “2° Uganda -EU Business Forum” promosso e organizzato anche da Confapi. L’evento verrà organizzato in forma ibrida e tutte le aziende interessate potranno quindi **partecipare sia in presenza sia attraverso la piattaforma dedicata**. Saranno presenti numerosi rappresentanti politici e investitori provenienti dall’Uganda e dall’Europa.

La piattaforma di match-making faciliterà incontri strutturati B2B e B2G sia tra le imprese sia con partner, finanziatori (bancari e non), fondi azionari e sovrani, Impact e Angel investor nonché con funzionari dell’Uganda Investment Authority.

Durante il forum verranno presentati **100 progetti destinati al settore privato e 12 progetti finanziati dal governo** volti allo sviluppo di joint-venture, collaborazioni tecnologiche,

partenariati commerciali e finanziamenti di investimento (equity, debito e leasing).

Trovate in allegato il materiale informativo, mentre per registrarsi all'evento è necessario accedere al seguente link:
<https://www.ugandaeuropebusinessforum.com/register/>.

(MP/am)

[5964 UEUBF_2022_Brochure_V2.pdf](#)
[Download](#)

Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Martedì 4 ottobre 2022, ore 14.30, si terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

Questi i temi trattati:

- riapertura dei termini per la rideterminazione dei **valori di acquisto** delle partecipazioni
- il 31.12.2022 termina il **regime transitorio** di tassazione dei dividendi
- elenchi **Intrastat** modifiche e ripristino dei termini di invio dei modelli
- modalità di tenuta dei **registri contabili** (formato cartaceo o formato elettronico)

E' prevista la possibilità di **partecipare fisicamente** presso la sede di Api Lecco Sondrio oppure **online**.

Per partecipare, in entrambe le modalità, è obbligatoria l'iscrizione [CLICCANDO QUI](#)

(MP/am)